



REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA', LA TRASPARENZA E LA DIFFUSIONE DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI EX ART. 14 DEL
D.LGS. 33/2013

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto, efficacia e pubblicità del regolamento.
- Articolo 2 - Principi
- Articolo 3 - Definizioni.
- Articolo 4 - Dichiarazioni, attestazioni, informazioni e dati da pubblicare.
- Articolo 5 - Termini e modalità del deposito e della pubblicazione.
- Articolo 6 - Dichiarazioni annuali
- Articolo 7 - Responsabile della vigilanza e della comminazione delle sanzioni,
adempimenti
conseguenti al non rispetto dell'obbligo del deposito o dell'aggiornamento dei documenti.
- Articolo 8 - Integrazione e rettifica della dichiarazione
- Articolo 9 - Sanzioni
- Articolo 10 - Irrogazione sanzioni e pagamento in misura ridotta
- Articolo 11 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

OGGETTO, EFFICACIA E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito: d.lgs. 33/2013), disciplina le modalità utili per la presentazione da parte dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di questo Comune, dei documenti e delle informazioni concernenti la loro situazione patrimoniale, da pubblicare, ai fini della trasparenza, sul sito web istituzionale, e stabilisce le modalità dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative da applicare per le eventuali violazioni dei correlati obblighi previste dall'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013.

2. Il presente regolamento:

a) è pubblicato a tempo indeterminato, in formato non modificabile, sul sito web istituzionale di questo comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione di 1° livello rubricata: "Disposizioni generali" - sotto sezione di 2° livello rubricata "Atti Generali" e nella sotto sezione di 1° livello rubricata "Organizzazione" - sotto sezione di 2° livello rubricata "Organi di indirizzo politico ed amministrativo". Il file sarà reso accessibile e scaricabile gratuitamente da parte di chiunque.

b) si ha per conosciuto da parte dei titolari destinatari dello stesso con la sua pubblicazione sul sito web istituzionale;

c) è consegnato in copia, tempestivamente, a tutti i titolari non appena sia intervenuta la loro proclamazione o nomina.

Art. 2

PRINCIPI

1. Il regolamento persegue e attua i valori della legalità, della trasparenza, della pubblicità e dell'accessibilità alle informazioni che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Articolo 3

DEFINIZIONI

1. Per "titolare" o "titolari" si intendono coloro che sono titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, in particolare:

- il sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori comunali;
- i componenti degli organi di governo delle istituzioni dell'ente, se esistenti;

2. Per "documenti", si intendono le dichiarazioni e le attestazioni e i dati previsti dall'articolo 14 del d.lgs. 33/2013.

3. Per "mandato" si intende il periodo di durata del mandato o dell'incarico politico a cui ciascun titolare è rispettivamente eletto o nominato.

4. Per sezione "Amministrazione trasparente" si intende la sezione del sito web istituzionale di questo Comune, strutturato secondo la Tabella 1. dell'Allegato al d.lgs. 33/2013, liberamente e gratuitamente accessibile da parte di chiunque ne abbia interesse attraverso un apposito link posto nella homepage del predetto sito, nella cui sottosezione di 2° livello rubricata "Organi di indirizzo politico-amministrativo" della sottosezione di 1° livello rubricata "organizzazione" sono pubblicate le dichiarazioni di cui all'articolo 4.

Articolo 4

DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI, INFORMAZIONI E DATI DA PUBBLICARE

1. Ciascun titolare deposita, entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina, le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati riferiti alla propria situazione patrimoniale di cui al comma 1 dell'articolo 14 del d.lgs. 33/2013, ad esclusione dell'atto di nomina/proclamazione e dei dati relativi ai compensi connessi all'assunzione della carica, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, di seguito indicati:

a) il curriculum;

b) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

c) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

d) le seguenti dichiarazioni ed attestazioni :

d1) ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982:

- una dichiarazione, su cui apporre la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente:
- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- le azioni di società;
- le quote di partecipazione a società;
- l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

d2) ex art. 2, comma 1, n. 2, legge 441/1982:

- la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

d3) ex art. 2, comma 1, n. 3, legge 441/1982:

- una dichiarazione, su cui apporre la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982, concernente:
- le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.
Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

d4) ex art. 3 legge 441/1982 (per gli anni successivi a quello di elezione/nomina):

- un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al su riportato punto d1);
- copia della dichiarazione dei redditi;

entrambe da depositare entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

d5) ex art. 4 legge 441/1982 (per coloro che sono cessati dall'ufficio):

- una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla su riportata lettera d1) intervenute dopo l'ultima attestazione, da depositare entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio;

- una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, da depositare entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.

L' Ufficio di Segreteria degli Organi Istituzionali provvederà alla pubblicazione della dichiarazione e della copia della dichiarazione dei redditi presentata dal titolare della carica o per quelle degli altri soggetti indicati al comma 3 dell'art. 5.

Le dichiarazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. 441/1982 devono essere prodotte dal soggetto interessato e, qualora vi consentano, dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado; in caso di mancato consenso ne viene data evidenza nella pagina web dedicata.

Articolo 5 TERMINI E MODALITA' DEL DEPOSITO E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI

1. Fatti salvi i diversi termini stabiliti dalla legge per il deposito dei documenti di cui alle lettere d3) e d4) di cui al comma 1 dell'articolo 4, il titolare deve depositare le dichiarazioni, le attestazioni ed i dati di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dall'accettazione della nomina, ovvero di notificazione del provvedimento di elezione o di nomina degli altri incarichi.

2. Il deposito è effettuato presso l'Ufficio protocollo di questo Ente, tramite la loro consegna a mano (ed in tal caso l'ufficio rilascia ricevuta dei documenti depositati e del giorno del deposito) o per via telematica, allegando in tal caso copia fotostatica del documento di identità.

3. Il titolare che ha già prodotto la dichiarazione al termine di un mandato è esentato dal presentare la dichiarazione all'inizio del nuovo mandato in conseguenza della elezione/nomina alla medesima o ad altra carica la cui elezione/nomina avvenga nello stesso anno nel quale è terminato il precedente mandato: quanto sopra per tutti quei documenti ed attestazioni che, se già depositati, soddisfino il tipo di informazione richiesta dalla legge.

4. L' Ufficio di Segreteria provvederà alla pubblicazione della dichiarazione e della copia della dichiarazione dei redditi sul sito dell'Ente nell'apposita sezione " Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 33/2013. La pubblicazione dei documenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 è effettuata: 1) entro tre mesi dall'elezione/nomina per i documenti e le informazioni in possesso dell' Amministrazione Comunale; 2) entro 15 giorni dal deposito per i documenti soggetti a deposito da parte dei soggetti interessati; la pubblicazione ha termine al decorso dei tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico del titolare.

5. La pubblicazione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale del titolare ha termine alla cessazione dell'incarico o del mandato.

6. Le dichiarazioni presentate all'inizio del mandato ovvero annualmente rimangono pubblicate sino alla loro eventuale sostituzione o modifica con quelle rispettivamente successive.

7. Ai fini dell'interruzione della pubblicazione il Segretario Generale comunica all'Ufficio Segreteria la cessazione dell'incarico o del mandato.

ART. 6 DICHIARAZIONI ANNUALI (art. 3 L. n. 441/82)

1. Per gli anni successivi alla prima dichiarazione di cui all'art. 5, ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati all'art. 14, comma 1 del d.lgs. 33/2013 presentano la dichiarazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 4, aggiornata alla data di presentazione.

Articolo 7
SANZIONI E RESPONSABILE DELLA VIGILANZA E DELLA COMMINAZIONE DELLE
SANZIONI -
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL NON RISPETTO DELL'OBBLIGO
DEL DEPOSITO O DELL'AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI

1. La competenza a comminare le sanzioni di cui al presente Regolamento è attribuita al Segretario Generale.
2. La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti all'art. 4, all'art. 5, all'art. 6 del presente regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500 (cinquecento) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 in ragione dei criteri indicati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. E' attribuito al Segretario Generale il potere di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47, comma 1, 49 e comma 3 del d.lgs. 33/2013, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 ed alle disposizioni del presente regolamento nonché di accertare ed irrogare le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 9.
4. Il Segretario Generale emana le necessarie direttive utili a che l'Ufficio di Segreteria curi la raccolta e la conservazione dei documenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 e l'Ufficio preposto provveda alla loro pubblicazione sul sito web istituzionale entro quindici giorni dal loro ricevimento.
5. In caso di mancato deposito di una dichiarazione o attestazione o informazione o di un dato all'inizio, al termine o alla cessazione del mandato ovvero la dichiarazione annuale successiva alla prima entro i rispettivi termini previsti dall'articolo 5, il Segretario Generale notifica al titolare inadempiente il motivato invito ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.
6. Nella nota contenente il predetto invito deve essere espressamente contenuto l'avvertimento che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 9.
7. L'invito di cui al comma 3 è comunicato, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente dell'organo collegiale di cui è componente il titolare affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente".
8. Qualora il titolare presenti la dichiarazione nel termine di cui al comma 2, il Segretario Generale comunica l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco e al Presidente dell'organo collegiale di cui è componente il titolare affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile. La stessa comunicazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 8
INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE

1. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione risulti, anche su segnalazione esterna al Comune, incompleta o errata per uno o più delle dichiarazioni, delle attestazioni, delle informazioni e dei dati da indicare obbligatoriamente, il Segretario Generale invita il titolare interessato ad integrarla o rettificarla ovvero a presentare le eventuali ragioni ostative all'accoglimento di tale invito, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.
2. Se il titolare non provvede, entro il termine di cui al comma 1, a rettificare o integrare una dichiarazione o attestazione senza che giustifichi l'inosservanza del predetto invito, il Segretario Generale ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile. La stessa comunicazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente".

3. Il Segretario Generale, nel caso in cui non ritenga valida la ragione addotta dal titolare per non integrare o rettificare la dichiarazione, ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente dell'organo collegiale di cui è componente il titolare affinché se ne prenda atto e si decida definitivamente sulla validità o meno della predetta ragione.

4. Qualora la predetta ragione non sia ritenuta valida a norma del comma 3, il titolare interessato è tenuto a presentare l'integrazione o la rettifica della propria dichiarazione che è pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 9 SANZIONI

1. Le eventuali violazioni agli obblighi di depositare le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati ovvero di integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47, comma 1, 49, comma 3 del d.lgs. 33/2013 e agli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da irrogare in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'ambito dei seguenti limiti edittali da un minimo di euro cinquecento (500,00) ad un massimo di euro diecimila (10.000,00).

2. Il mancato deposito totale dei documenti di cui all'art. 3 viene punito con una sanzione di € 3.000,00

3. Il deposito parziale della documentazione richiesta dà corso ad una sanzione di € 1.000,00

Art. 10 Irrogazione sanzioni e pagamento in misura ridotta

1. Per quanto concerne il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7, si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i..

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, L. n. 689//1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. L'ingiunzione di pagamento prevede che il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data di notificazione della stessa ingiunzione. Il pagamento è sospeso di diritto in caso di presentazione della richiesta di rateizzazione o di esenzione di cui ai commi successivi.

4. Il pagamento delle sanzioni può essere rateizzato, a scelta del titolare interessato, da un minimo di tre a trenta rate mensili di pari importo, ciascuna comunque non inferiore ad euro 100,00, a condizione che sia prestata idonea polizza fideiussoria rilasciata da preminente istituto di credito o assicurativo. Nella predetta rata è ricompresa la quota per interessi nella misura legale prevista dal codice civile.

5. Tutti i provvedimenti attinenti alla determinazione, alla comminazione ed alla riscossione delle sanzioni sono pubblica nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento consegue immediata efficacia dalla sua pubblicazione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali che risultino incompatibili con le norme in esso previste.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti nel tempo.

4. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di Legge che venisse emanata successivamente all'approvazione del presente regolamento e che riguardi la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo troveranno diretta ed immediata applicazione nel Comune di Massarosa, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.